



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 244 Reg. Gen.

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TRE

N. 20

del 07/10/2026

OGGETTO:

Affidamento incarico mediante richiesta di offerta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione per servizio di baby parking a.s. 2026/2027, ai sensi dell'art. 50, co .1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Codice CIG: BD3AE4B03B

Il sottoscritto Responsabile dell'Area:

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende proseguire, anche per l'anno scolastico 2026/2027, con il servizio di baby parking per i bambini da 0 a 6 anni, in conformità a quanto espresso nelle linee programmatiche e nei documenti di programmazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30.09.2026;

Preso atto della necessità di n. 1 educatrice per 7 ore giornaliere, per 4 giorni settimanali (lunedì- giovedì) e 4 ore giornaliere, per 1 giorno settimanale (venerdì), per un totale di 32 ore settimanali nel corso dell'anno, dal 5 ottobre al 31 maggio;

Ravvista la necessità di ricorrere ad un affidamento esterno del servizio di cui sopra;

Accertato che per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo;

Dato atto che, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore a € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023;

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 41 del 19/12/2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

Visti gli articoli:

- 50 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 1775/ 99 codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.010 del corrente bilancio;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 con l'utilizzo della piattaforma MePA;

Dato atto che si è provveduto a formulare richiesta di offerta tramite trattativa diretta sul MePA alla ditta LA DUA VALADDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Carlo Alberto 23, Pinerolo (TO) 10064, P-Iva 03942920012;

Dato atto che la ditta LA DUA VALADDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Carlo Alberto 23, Pinerolo (TO) 10064, P-Iva 03942920012 ha presentato l'offerta in data 02.10.2026 n. trattativa 6618147 per l'importo pari ad € 24871,20 oltre IVA 5%, per il servizio educativo da ottobre 2026 a fine maggio 2026;

Dato atto che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta LA DUA VALADDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Carlo Alberto 23, Pinerolo (TO) 10064, P-Iva 03942920012 in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Constatato che il suddetto operatore:

- ha fornito l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo decreto;
- risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- si è derogato al principio di rotazione in quanto ricorrendo nel caso di specie una particolare struttura del mercato, la necessità di dare continuità al servizio e tenendo conto dell'accurata esecuzione contrattuale e della qualità della prestazione resa in precedenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 49, co. 4 del D.Lgs. 36/2023;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello del servizio di baby parking presso i locali siti in Borgata Villa S.N., da ottobre 2026 a fine maggio 2027;
- l'oggetto del contratto è il servizio servizio di baby parking presso i locali siti in Borgata Villa S.N., da ottobre 2026 a fine maggio 2027;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG **BD3AE4B03B**;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Considerato che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è Tron Eraldo;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990;

Dato atto che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_52595238 con scadenza validità 02/02/2027 la ditta LA DUA VALADDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Carlo Alberto 23, Pinerolo (TO) 10064, P-Iva 03942920012 risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 24.871,20 oltre IVA 5 %, per un totale di € 26.114,76;

Preso atto che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136, è stata richiesta all'appaltatore la dichiarazione circa l'attivazione di un conto dedicato ad appalti pubblici e che sono state quindi verificate le condizioni per il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 36/2023;

Visto in particolare l'articolo 1 del citato D.Lgs. 36/2023 che sancisce il "Principio del risultato", secondo cui le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Visto altresì l'articolo 4 del medesimo Codice che stabilisce che le disposizioni si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (risultato, fiducia e accesso al mercato), ponendo il principio del risultato quale criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale;

Ritenuto, pertanto, che l'affidamento in oggetto risponde in maniera ottimale al perseguimento dell'interesse pubblico primario e all'attuazione del principio del risultato, garantendo efficacia, efficienza ed economicità all'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.

Dato atto che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di baby parking presso i locali siti in Borgata Villa S.N., da ottobre 2026 a fine maggio 2027 per 7 ore giornaliere, 4 giorni settimanali (lunedì- giovedì) e 4 ore giornaliere, per 1 giorno settimanale (venerdì), per un totale di 32 ore settimanali, alla ditta E LA DUA VALADDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Carlo Alberto 23, Pinerolo (TO) 10064, P-Iva 03942920012 per € 24.871,20 oltre IVA 5 %, per un totale di € 26.114,76 come da offerta presentata in data 02.10.2026 n. trattativa 6618147;

2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

4) di aver acquisito l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/2023, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione, trattandosi di un affidamento diretto di valore inferiore ad € 40.000,00;

5) si è derogato al principio di rotazione in quanto ricorrendo nel caso di specie una particolare struttura del mercato, la necessità di dare continuità al servizio e tenendo conto dell'accurata esecuzione contrattuale e della qualità della prestazione resa in precedenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 49, co. 4 del D.Lgs. 36/2023;

6) di dare atto che in sede di richiesta di offerta la ditta affidataria è stata edotta delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale inseriti nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" approvato con D.C.C. n.16/2025;

7) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC;

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Prali. Responsabile Procedimento: Drogo Giulia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

9) di dare atto che il RUP è Tron Eraldo e che dalla documentazione in atti non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

10) di impegnare la somma complessiva di € 26.114,76 derivante dal presente provvedimento per € 9.535,68 con imputazione sul capitolo 1775/ 99 - Codice di Bilancio 12.01- 1.03.02.15.010 del Bilancio 2026 e per € 16.579,08 con imputazione sul capitolo 1775/ 99 - Codice di Bilancio 12.01- 1.03.02.15.010 del Bilancio 2027;

11) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

12) di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 28 della legge 190/2012;

13) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tron Eraldo
documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005

